

## **Deliberazione n. 116/2023/VSGC**



**Repubblica italiana**

**Corte dei conti**

**La Sezione del controllo per la Regione Sardegna**

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Susanna Loi	Consigliere
Dott.ssa Valeria Mascello	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2023

ha assunto la seguente

### **DELIBERAZIONE**

sul **funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del  
COMUNE DI CAPOTERRA per l'anno 2021**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 recante l'approvazione del Regolamento per

l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTO, in particolare, l'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000, come novellato dall'art. 3, comma 1, sub e) del decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 - e dall'art. 33 del decreto-legge n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2022/INPR dell'11 novembre 2022 recante "Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021 (Art. 148, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2020/INPR del 7 ottobre 2020, recante "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19";

VISTA la deliberazione della Sezione di controllo della Regione Sardegna n. 14/2023/INPR del 13 febbraio 2023 recante l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2023;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione di controllo della Regione Sardegna n. 4/2023 del 21 febbraio 2023 con il quale è stata assegnata al magistrato relatore l'attività di verifica sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Capoterra nell'anno 2021;

VISTO il referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni nell'anno 2021 del Comune di Capoterra;

VISTI i regolamenti, gli atti, i provvedimenti e la documentazione

acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTA la nota di deferimento del magistrato istruttore prot. n. 6148 del 14 dicembre 2023;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 15 del 14 dicembre 2023, con la quale è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario Valeria Mascello;

Ritenuto e considerato in

### **FATTO E DIRITTO**

**1.** Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni negli enti locali è strumentale a una sana gestione finanziaria e al rispetto degli equilibri di bilancio e si riflette nelle funzioni di controllo esterno che l'art. 148, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L'art. 148, comma 1, del TUEL dispone che le Sezioni regionali, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tal fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni. Il referto-questionario deve essere predisposto sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nonché sulla base dei controlli effettuati nell'anno.

Le finalità del controllo affidato alla Corte comprendono, come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR del 24 novembre 2014, la verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei

controlli interni; la valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; la verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; la rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; il monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente; il monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati.

Ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUEL, in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, l. n. 20/1994 e ss.mm. e dai commi 5 e 5-*bis* dell'art. 248 del TUEL, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

**2.** Con deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR dell'11 novembre 2022, la Sezione delle Autonomie ha approvato la versione aggiornata delle Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l'anno 2021.

La relazione sul funzionamento del sistema dei controlli interni conserva in buona parte inalterato il contenuto delle Linee guida approvate negli anni precedenti, essendo strutturata in forma di questionario a risposta sintetica articolato in distinte sezioni riferite ai seguenti argomenti: Sistema dei controlli interni, Controllo di regolarità amministrativa e contabile, Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sugli equilibri finanziari, Controllo sugli organismi partecipati, Controllo sulla qualità dei servizi. Ciascuna sezione è corredata da uno spazio dedicato ad eventuali note, posto dopo i quesiti. Inoltre, è inserita una appendice

“Covid”, strettamente connessa agli specifici controlli che si sono resi necessari per fronteggiare l'emergenza pandemica, una appendice dedicata al lavoro agile e la nuova appendice dedicata al PNRR e al PIAO. Le Linee guida approvate con deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR dell'11 novembre 2022 hanno previsto la trasmissione del referto, mediante il sistema operativo ConTe, alla competente Sezione Regionale di Controllo entro il 31 gennaio 2023, salvo termine più breve eventualmente stabilito dalla Sezione competente. A partire dal 2023 la compilazione del questionario è effettuata attraverso la nuova piattaforma “Questionari Finanza Territoriale”.

**3.** La relazione sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Capoterra per l'anno 2021 risulta ritualmente acquisita alla piattaforma informativa LimeFIT nei termini temporali assegnati (prot. ricezione n. 390 del 31 gennaio 2023), e reperibile sulla piattaforma informativa di Contabilità Territoriale (ConTe).

Risulta trasmesso il referto del controllo di gestione ai sensi dell'art. 198 *bis* del TUEL (prot. ricezione n. 57 dell'11 gennaio 2023).

In riscontro alla richiesta del magistrato istruttore (nota prot. n. 3257 del 6 giugno 2023), il Comune di Capoterra ha reso disponibile ampia documentazione (prot. ricezione n. 3315 dell'8 giugno 2023).

Inoltre, sul sito *web* istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, fra gli altri, sono stati reperiti i seguenti documenti: Statuto comunale (adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 19 settembre 2000); Regolamento di contabilità (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 26 gennaio 2017); Regolamento per la disciplina dei controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 14 dicembre 2015, integrato, per la parte riferita ai controlli sugli equilibri finanziari, con

deliberazione n. 68 del 20 novembre 2017); Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 213 del 28 dicembre 2012, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 175 dell'1 dicembre 2021); Disciplinare sul lavoro agile transitorio (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 31 marzo 2022); Regolamento comunale sulla valutazione della *performance* e le posizioni organizzative (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 27 marzo 2019, più volte modificato, da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 31 agosto 2023).

**4.** Nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 23/SEZAUT/2019 del 16 agosto 2019, recante *"Analisi del sistema dei controlli interni degli enti locali esercizio 2017"*, il Comune di Capoterra è stato inserito tra gli enti classificati a rischio *"medio-basso"* di controllo, vale a dire tra gli enti che *"riescono a garantire controlli in quasi tutti i campi di intervento con modalità adeguate e funzionali"*.

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, una tale valutazione è stata basata sui dati comunicati nei questionari, spettando alla Sezione regionale di controllo la specifica funzione di valutazione della operatività del sistema dei controlli interni presso il singolo ente.

Con riferimento al Comune di Capoterra, nell'ultima verifica di cui alla deliberazione n. 65/2022/VSGC del 20 maggio 2022, la Sezione del controllo per la Regione Sardegna individuava alcune criticità nel sistema dei controlli interni, rispetto alle quali raccomandava all'Ente di procedere nell'implementazione dello stesso con il superamento delle criticità stesse.

Con riferimento al referto trasmesso per l'anno 2021, di seguito si espongono gli esiti dell'attività istruttoria e dell'analisi svolte.

Resta impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione all'esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'Ente intestate a questa Sezione.

**5.** Il questionario-relazione sui controlli interni si apre con la Sezione Prima dedicata al "**sistema dei controlli interni**", finalizzata alla ricognizione degli adempimenti comuni ai vari tipi di controlli, che nel loro complesso costituiscono il "sistema integrato" di controllo interno degli enti locali.

Nella prima parte del questionario-relazione, si attesta che tutte le tipologie di controllo previste dal TUEL, oggetto di specifico regolamento dell'Ente, sono state espletate, conformemente alle relative previsioni e finalità; il numero dei *report* effettuati nel corso del 2021 risulta analogo a quanto previsto da regolamento, ad eccezione del controllo di gestione, riguardo al quale risulta predisposto solo un report sui due previsti.

L'Ente precisa di non avere avuto segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza su eventuali carenze nelle pubblicazioni di legge e di non aver riscontrato criticità nelle tipologie di controllo a eccezione del controllo sulla qualità dei servizi, dove sono state riscontrate difficoltà di tipo "*medio*", che risulterebbero determinate dalla scarsa partecipazione da parte dell'utenza alla somministrazione dei questionari.

Nella relazione l'Ente dichiara inoltre di aver introdotto modifiche in funzione di una maggiore integrazione e raccordo del sistema dei controlli interni in tutti gli ambiti di controllo.

Con riguardo alla precedente verifica compiuta dalla Sezione, riferita all'anno 2020 (deliberazione n. 65/2022/VSGC del 20 maggio 2022), l'Ente riferisce che la stessa è stata resa «*oggetto di analisi ed elaborazione delle attività necessarie per dare attuazione alle raccomandazioni indicate dal 2022*».

Nel referto l'Ente dichiara che non è stato attribuito ad alcun soggetto esterno l'esercizio di funzioni di controllo interno.

**6.** Ai sensi dell'art. 147-*bis* del TUEL **il controllo di regolarità amministrativa e contabile** è effettuato, in via preventiva, da ciascun

responsabile di servizio attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nonché del visto di attestazione della copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile avviene anche nella fase successiva con le modalità definite dall'Ente, sotto la direzione del Segretario e nel rispetto della normativa vigente. In base al comma 2 dell'art. 147-bis *«sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento»*.

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 22/2019/INPR, l'«art. 147 bis del TUEL, dispone che il controllo successivo di regolarità amministrativa sia assicurato secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del Segretario e alla stregua di tecniche di campionamento statistico probabilistico, debitamente motivate»; i metodi di campionamento dovrebbero essere *«affidabili, fondati su criteri statistici e non con semplice estrazione o altro sistema empirico»*. Inoltre, per valutare gli esiti del controllo, occorre conoscere se le eventuali anomalie accertate siano state trasmesse ai responsabili dei servizi, in quanto, come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, *«per valutare gli esiti del controllo di regolarità, è fondamentale conoscere se, in caso di riscontrate anomalie, siano state trasmesse ai responsabili dei servizi le necessarie direttive cui conformarsi, direttive che recepiscono le osservazioni formulate dall'organo di controllo. Trattasi del momento essenziale in cui le correzioni e i miglioramenti hanno modo di attuarsi»* (cfr. deliberazione n. 22/2019/INPR); se sono tralasciate le azioni correttive viene meno il fine ultimo del controllo (in tal senso la deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).



Gli artt. 4-13 del Regolamento sui controlli interni del Comune di Capoterra regolamentano tale controllo, sia per la fase preventiva, sia per la fase successiva.

Dall'esame del referto trasmesso dall'Ente risulta che, nel controllo preventivo, nelle ipotesi previste dall'art. 49 del TUEL non sono state adottate delibere di Giunta o consiliari corredate da un parere di regolarità tecnica o contabile negativo e che nelle proposte di deliberazione i responsabili dei servizi hanno relazionato anche circa i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; per quanto concerne il controllo successivo sugli atti, sono indicate "*altre tecniche specifiche*" per il campionamento degli atti. A tale riguardo, l'Ente precisa che *«i controlli sono stati effettuati individuando gli atti a campione con un sistema informatizzato 'Xoomer-estrazione numeri Casuali' con le modalità adottate e specificate nelle relazioni trimestrali dell'ufficio del Segretario Generale per l'annualità 2021»*. Gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente non hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'Ente da sottoporre al controllo successivo e non hanno influito sulle tecniche di campionamento adottate nel corso del 2021.

Nell'ambito del controllo successivo sono stati sottoposti a controllo di regolarità contabile 432 atti sui 1.222 atti adottati, mentre sono stati assoggettati a controllo di regolarità tecnico-amministrativa 471 atti sui 1.222 atti adottati, con nessuna irregolarità riscontrata e, conseguentemente, nessuna irregolarità sanata. Il referto riporta che *report* sono stati trasmessi ai responsabili dei servizi con frequenza trimestrale, anche se non vi è evidenza di tale trasmissione nell'ambito della documentazione acquisita in sede istruttoria.

Dall'esame del referto trasmesso risultano previste forme di vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati, con effettuazione di verifiche trimestrali di cassa e di magazzino.

In sede istruttoria, sono stati acquisiti e visionati i *report* relativi ai controlli successivi di regolarità amministrativa svolti dall'Ente, che risultano confermare le attività di controllo svolte. Lo stesso Referto finale sul controllo di gestione (art. 198 TUEL) riporta che tale controllo *«ha avuto luogo con cadenza mensile e report trimestrale di volta in volta trasmessi, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sui controlli interni, al Sindaco, al Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori e al NIV, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 190 del 2012»*.

Nel prendere atto delle attività di controllo espletate dall'Ente, la Sezione deve rilevare al contempo talune criticità connesse alla metodologia di campionamento degli atti da assoggettare a controllo, che appare comunque casuale e prescinde anche dagli esiti dei controlli di regolarità amministrativa e contabile svolti nell'anno precedente, così come dagli esiti del controllo di gestione.

In relazione a tale aspetto, è opportuno richiamare quanto considerato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che, con deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR del 24 novembre 2014, ha evidenziato in merito: *«appare fondamentale per un corretto espletamento del controllo di regolarità, la scelta degli atti da sottoporre a verifica, in modo da consentire all'amministrazione di monitorare con particolare attenzione i settori di attività che, per numero di irregolarità e per criticità riscontrate, possano considerarsi per così dire 'sensibili'. Il feed-back atteso deve potersi sostanziare nell'evidenziazione di criticità emergenti dall'interpretazione di disposizioni normative (che rendano necessaria l'emanazione di circolari esplicative da parte del Segretario comunale), nell'individuazione di criticità di carattere organizzativo, relative, anche,*

*all'affidabilità delle procedure informatiche utilizzate ed, infine, a fronte del reiterarsi di irregolarità, nell'adozione di direttive volte a prevenire il ripetersi delle stesse. Gli enti, per favorire la circolarità delle informazioni, devono orientarsi, nella fase della programmazione, verso l'individuazione di modalità di predisposizione dei report conclusivi del controllo, che esponcano un congruo numero di informazioni e ne consentano un'adeguata fruizione da parte dei destinatari». Inoltre, la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR del 22 luglio 2019, ricorda che, in attuazione dell'art. 147-bis del TUEL, «risulterebbe utile disporre, di metodi di campionamento affidabili, fondati su criteri statistici e non con semplice estrazione o altro sistema empirico», considerata «l'esigenza che l'esame ex post degli atti, attuato mediante campionamento, sia esteso a campioni significativi, facendo ricorso a tecniche di campionamento assistite da attendibili metodologie statistiche» (cfr. deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR del 29 luglio 2019). Ancora, la deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR evidenziava la necessità di una puntuale «individuazione delle motivate tecniche di campionamento, sulla base delle quali scegliere le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti da sottoporre a controllo», con particolare riferimento ai «criteri fissati a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530), onde evitare l'utilizzo di tecniche di natura non statistica e non probabilistica».*

La Sezione raccomanda, quindi, l'adozione delle opportune iniziative correttive in merito a quanto segnalato.

**7. Il controllo di gestione** è delineato dall'art. 147 del TUEL come un controllo diretto a verificare «l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati». L'art. 196 del TUEL individua lo

scopo del controllo in questione nel «*garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa*». Ai sensi dell'art. 197 del TUEL, il controllo di gestione si esplica attraverso: a) la predisposizione del piano esecutivo di gestione; b) la rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché la rilevazione dei risultati raggiunti; c) la valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa (comma 2). Il controllo di gestione deve essere svolto riguardo ai singoli servizi e centri di costo, così da poter verificare analiticamente e complessivamente investimenti e risultati (comma 3) e poter valutare nel miglior modo possibile efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (comma 4). Ai sensi dell'art. 198 del TUEL, la struttura operativa cui è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del controllo di gestione svolto agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai responsabili dei servizi, ai fini della valutazione dell'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili; quindi, ai sensi dell'art. 198 *bis* del TUEL, il referto sul controllo di gestione svolto deve essere trasmesso anche alla Corte dei conti.

Con riferimento al controllo di gestione, la Sezione delle Autonomie ha precisato che esso non può prescindere dall'utilizzo di strumenti tecnico-contabili quali: il *budget*, che per gli enti locali può essere rappresentato dal PEG; la contabilità analitica, fondata su una contabilità generale economico-patrimoniale; l'analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; il *benchmarking*; il sistema di *reporting* (cfr. deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR). La medesima Sezione ha, tra

l'altro, rimarcato che tale controllo ha carattere ciclico e, affinché possa realmente essere efficace, deve essere *«supportato da un buon sistema informativo, da cui ricavare continuamente le informazioni e i dati necessari»* (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

Il Comune di Capoterra ha trattato il controllo di gestione agli artt. 14-20 del Regolamento comunale dei controlli interni.

Dall'esame del referto risulta che il Comune di Capoterra non si è ancora dotato di un sistema di contabilità economico-patrimoniale fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, bensì di un sistema di contabilità economico-patrimoniale tenuto con il metodo della partita doppia. A tale riguardo, l'Ente fornisce la seguente precisazione: *«con l'art. 15, c.2, del Regolamento dei Controlli interni Comunale si dispone che lo svolgimento del controllo di gestione possa essere "svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo", nel 2021 il sistema di controllo di gestione è stato svolto in riferimento ai singoli servizi con utilizzo di un sistema di contabilità economico patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia. Attraverso lo strumento dei controlli di monitoraggio del NIV, prodotto sulla base dei report semestrali dei Responsabili P.O., è possibile fornire informazioni utili alle decisioni da prendere mediante richieste specifiche di modifiche, integrazioni o riprogrammazioni in corso d'anno. Nella scheda obiettivi dei Responsabili P.O. in sede di approvazione del Piano delle Performance sottoposto ad approvazione della Giunta Comunale è previsto un sistema di ponderazione degli obiettivi»*.

Dall'esame del referto risulta che l'Ente ha predisposto e applicato gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità, analisi finanziaria, di attività/processo, ma non l'indicatore di *output*; il controllo di gestione è stato in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento, determinando la riprogrammazione degli obiettivi in numero *"da due a dieci"*; inoltre, i servizi a domanda individuale sono stati erogati con un

tasso medio di copertura dei costi annuali dei servizi a domanda individuale del 16,82%. L'Ente valuta come "Alto" il grado complessivo del raggiungimento degli obiettivi operativi nell'ambito dei servizi amministrativi e alla persona, "Medio" nei servizi tecnici.

L'Ente ha predisposto e inviato alla Sezione (prot. ricezione n. 57 dell'11 gennaio 2023) il referto sul controllo di gestione, riferito all'anno 2021, ai sensi degli art. 198 e 198-*bis* del TUEL.

Nel prendere atto delle attività di controllo svolte, la Sezione raccomanda all'Ente di superare le criticità che emergono dal referto, implementando l'attività reportistica e dotandosi di un sistema di contabilità economica in base anche a rilevazioni per centri di costo visto che l'utilizzo della contabilità economico-patrimoniale con il metodo della partita doppia esclusivamente sui singoli servizi, rappresenta solo in parte un virtuoso utilizzo della tecnica in argomento, in quanto sarebbe da adoperare per l'intero ciclo complessivo di controllo.

**8.** Ai sensi dell'art. 147-*ter* del TUEL il **controllo strategico** costituisce un momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio, attraverso la *«rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici»*.

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, il controllo strategico *«non è solo un supporto della politica, ma anche un'attività funzionale all'adempimento relativo agli equilibri di bilancio. Esso è anche, in qualche modo, collegato al controllo di qualità, sia direttamente che tramite l'intermediazione di organismi esterni che, con il ricorso ad apposite*

*metodologie, verificano e riferiscono sulla soddisfazione degli utenti esterni e interni»* (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

La finalità del controllo strategico è quella di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi fissati nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo politico.

L'esito eventualmente negativo del controllo rimette in discussione le scelte di pianificazione strategica e ne impone la rimodulazione.

Il controllo strategico è disciplinato anche agli artt. 22-26 del Regolamento sui controlli interni vigente nel Comune di Capoterra, che prevedono le finalità e gli strumenti di pianificazione strategica, le fasi e il sistema di reportistica.

L'Ente ha approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 27 marzo 2019 un Regolamento per la valutazione della *performance* (aggiornato da ultimo con deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 14 gennaio 2022 e n. 179 del 31 agosto 2023) nel quale si disciplina il Piano della *performance* che deve essere redatto, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno ed è adottato dalla Giunta comunale, in collaborazione con il Segretario generale, sentiti i responsabili delle posizioni organizzative e con il parere del Nucleo di Valutazione. Nel piano della *performance*, in coerenza con le risorse assegnate, sono individuati ed esplicitati obiettivi strategici ed operativi, indicatori e relativi *target*, che devono essere raggiunti mediante gli obiettivi operativi di breve periodo, coerenti con quelli strategici.

Dall'esame del referto risulta che il controllo strategico è operativamente integrato con il controllo di gestione; si utilizzano, al fine di integrare il ciclo della *performance* con quello del bilancio, le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni allocative delle risorse, di gestione dei servizi e politiche tariffarie; sono effettuate verifiche preventive tecnico-economiche sulle scelte di programmazione; sono stati

predisposti e applicati indicatori di mantenimento, di *performance* individuale e organizzativa, di miglioramento della qualità dei servizi, non di innovazione e sviluppo.

Nel referto è indicato il raggiungimento dell'86,84% degli obiettivi strategici nel corso dell'anno, con l'adozione di una deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi adottata dall'Ente.

Nel referto risulta inoltre che l'organo di indirizzo politico ha verificato lo stato di attuazione dei programmi avvalendosi di alcuni parametri indicati nel questionario ("risultati raggiunti rispetto agli obiettivi", "tempi di realizzazione rispetto alle previsioni", "grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati"). Non sono stati applicati parametri riferiti al "rispetto degli standard di qualità prefissati" e all' "impatto socio-economico dei programmi".

In merito all'organizzazione del controllo, l'Ente ha precisato che il monitoraggio sul P.E.G. avviene semestralmente, specificando che tale controllo *«viene effettuato come attività propedeutica in sede di verifica degli equilibri. Inoltre, nel corso dell'esercizio, sono state effettuate regolari verifiche al fine di controllare l'attività di accertamento ed eventuali problemi di quadratura nelle partite di giro, regolarmente segnalate al fine di porre in essere gli atti amministrativi volti alla regolarizzazione contabile»*.

Il P.E.G. 2021 è stato approvato insieme al piano della *performance* 2021 con deliberazione Giunta comunale n. 68 del 28 aprile 2021. La relazione sulla *performance* per l'anno 2021 è stata esitata nel corso del 2022 con deliberazione Giunta comunale n. 129 del 14 luglio 2022. Con deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 9 agosto 2022 è stato approvato il P.E.G. 2022-2024.

Con riguardo al controllo strategico, considerate le previsioni contenute all'art. 19 del Regolamento comunale, la Sezione raccomanda all'Ente di



implementare l'attività reportistica gestionale da parte dei Responsabili di settore.

**9. Il controllo sugli equilibri finanziari** è previsto e disciplinato dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, il quale prevede che esso sia svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. La richiamata disposizione stabilisce, tra l'altro, che *«il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni»*.

Il controllo di cui trattasi è destinato ad individuare i flussi informativi necessari per attivare tempestivamente gli opportuni processi correttivi a fronte di un andamento gestionale incompatibile con le previsioni di bilancio, in funzione di ripristino dell'equilibrio dei saldi economici e finanziari.

Gli equilibri finanziari riguardano le gestioni di competenza, di cassa e dei residui.

Il Comune di Capoterra ha delineato le linee fondamentali di questa tipologia di controllo in conformità con il quadro normativo di riferimento, all'interno del Regolamento di Contabilità e degli artt. 21-21*quater* del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, che ne prevede le fasi e le modalità di svolgimento.

Dall'esame del referto risulta che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha adottato specifici atti di indirizzo e/o coordinamento per lo svolgimento del controllo. A tale riguardo, l'Ente precisa che *«non viene adottato un atto specifico ad opera del Responsabile Finanziario, ma lo svolgimento dei controlli si svolge in rispondenza a quanto previsto nel*

*"Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68/2017».*

Nel referto è indicato che è stata impegnata la quota libera dell'avanzo di amministrazione (art. 187, comma 2, lett. b), del TUEL) per salvaguardare gli equilibri finanziari di cui all'art. 193 del TUEL e che è stata assicurata la compatibilità del programma dei pagamenti con la disponibilità di cassa.

Il referto riporta che sono state adottate le opportune iniziative, anche di carattere contabile, amministrativo o contrattuale (art. 183, comma 8, del TUEL) per il caso di insufficiente disponibilità di cassa dovuta a ragioni sopravvenute nonché è stata ricostituita la consistenza delle entrate vincolate utilizzate nel rispetto dell'art. 195 del TUEL, con la precisazione che *«la consistenza delle entrate vincolate utilizzate nel rispetto dell'art 195 del tuel è avvenuta mediante l'azione di reintegro automatico posto in essere dal Tesoriere Comunale».*

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 31 marzo 2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 con i relativi allegati. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 5 agosto 2022 è stato approvato il rendiconto di gestione 2021.

Il bilancio consolidato 2021 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 dell'11 ottobre 2022, con integrazione del controllo sugli equilibri finanziari con il controllo sugli organismi partecipati.

Con riguardo all'attività di controllo svolta dal Responsabile del Settore Finanziario, il Referto finale sul controllo di gestione (art. 198 TUEL) ne dà atto con le seguenti informazioni relative all'esercizio 2021: *«Il Responsabile del Settore Finanziario durante il corso del 2021 ha effettuato, in seguito alla predisposizione dei documenti contabili di programmazione, la ricognizione generale di bilancio, la salvaguardia degli*

*equilibri e la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, deliberate dal consiglio comunale il 29/07/2021. Con la delibera n. 49 del consiglio comunale, di cui sopra, si è provveduto ad accertare il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tale da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura della spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. La sopracitata delibera richiama, inoltre, la nota interna con numero di protocollo 40046 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto la segnalazione di tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui, la segnalazione dell'eventuale presenza di debiti fuori bilancio, la verifica di tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione e la necessità di eventuali variazioni, la verifica sull'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni. Dalle segnalazioni pervenute si è riscontrata l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio. Il responsabile del servizio finanziario, in ottemperanza agli obblighi legislativi ha predisposto i verbali in seguito ai controlli sugli equilibri: • n. 2/2021 "Controllo sugli equilibri finanziari per il primo semestre esercizio 2021 - D.L. N. 174/2012 art. 3 comma 1 lett. d - Articolo 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 01/12/2021; • n. 1/2022 "Controllo sugli equilibri finanziari Esercizio 2021 per il secondo semestre esercizio 2021 - D.L. N. 174/2012 art. 3 comma 1 lett. d - Articolo 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 13/10/2022».*

Nel prendere atto delle attività di controllo svolte, considerato che l'Ente ha verificato gli equilibri di bilancio con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 01 dicembre 2021 in relazione al primo semestre 2021, in base a verbale del Responsabile del Servizio finanziario n. 2/2021 del 29 novembre 2021, e con deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 13 ottobre 2022 in relazione al secondo semestre 2021, in base al verbale del Responsabile del Servizio finanziario n. 1/2022 del 9 settembre 2022, la Sezione deve rilevare una dilatazione temporale della tempistica di verifica formale degli equilibri di bilancio che appare poco consona alla necessità di avere un costante monitoraggio del settore.

Pertanto, la Sezione raccomanda all'Ente di implementare le relative tempistiche dei controlli svolti sul mantenimento degli equilibri finanziari.

**10.** In merito al **controllo sugli organismi partecipati**, l'art. 147-*quater* del TUEL dispone: *«(...) l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni».*

Con riferimento al controllo in argomento, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, ha precisato che *«le società partecipate erogano servizi pubblici e/o svolgono attività per conto dell'Ente, pertanto i relativi controlli devono tener conto della chiarezza degli obiettivi, degli impegni assunti, dei contenuti del contratto di servizio e dei poteri che gli accordi riservano all'Ente proprietario»* ed ha evidenziato che l'Ente proprietario *«organizza un idoneo sistema*

*informativo, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra sé e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della stessa, i contratti di servizio, la loro qualità e il rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica» e «tutti questi aspetti si articolano in una molteplicità di elementi conoscitivi, indispensabili ad effettuare il monitoraggio sull'andamento della società e a introdurre le misure correttive». La Sezione delle Autonomie ha anche rilevato che «alla struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati compete invece l'adozione consapevole e ragionata dei provvedimenti 'adeguati' richiesti dall'art. 14 del TUSP, al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di interesse generale e predisporre piani di risanamento idonei a sostenere il sistema socioeconomico territoriale» (cfr. deliberazione n. 13/SEZAUT/2021/INPR).*

Il Comune di Capoterra ha recepito la normativa nazionale regolando il controllo sugli organismi partecipati all'art. 27 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

Dall'esame del referto risulta che l'Ente, titolare di partecipazioni societarie, si è dotato di specifica struttura per il controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147-*quater*, comma 1, del TUEL.

L'Ente dichiara che sono stati monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali fra l'ente e le società partecipate, che è stata effettuata la prevista conciliazione dei rapporti creditori e debitori (art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011) fra Ente e organismi partecipati e che la nota informativa, allegata al rendiconto, risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo. Inoltre, dal referto risulta che è stato effettuato il monitoraggio del grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, è stata monitorata l'attuazione della norma in tema di gestione del personale delle partecipazioni

societarie ai sensi dell'art. 19, d.lgs. n. 175/2016, sono stati aggiornati gli statuti delle società a controllo pubblico a norma del d.lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192, d.lgs. n. 50/2016, la relazione sul governo societario predisposta dalle società controllate contiene il programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, commi 2 e 4, del TUSP), non sono emersi indicatori di crisi aziendale.

Non sono previsti *report* informativi periodici da parte degli organismi partecipati sui profili organizzativi e gestionali, ma nel referto è indicato che è stato effettuato il monitoraggio sugli adempimenti previsti dai contratti di servizio o altre forme di regolazione degli affidamenti. Il Comune afferma, poi, che gli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi hanno pubblicato la carta dei servizi, mentre non sono stati elaborati ed applicati gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità, redditività, di deficitarietà strutturale, di qualità dei servizi affidati e di soddisfazione degli utenti.

Come già rilevato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 dell'11 ottobre 2022, è stato approvato il bilancio consolidato 2021.

Dalla eseguita ricognizione contenuta nella deliberazione di approvazione del bilancio consolidato (deliberazione C.C. n. 77 dell'11 ottobre 2022; Relazione del Collegio Revisori dei conti n. 34038 del 30 settembre 2023) risultano i seguenti organismi partecipati dall'Ente:

- Abbanoa S.p.A. (gestione idrica e depurazione – partecipazione pari a 0,184309% del capitale sociale);
- EGAS - Ente di governo dell'Ambito della Sardegna (servizio idrico integrato ed energia – partecipazione pari a 0,01083430% del capitale sociale);
- CACIP - Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (consorzio industriale territoriale – partecipazione pari a 5% del capitale sociale);

- Scuola civica di Musica (istituzione scolastica musicale – partecipazione pari a 100% del capitale sociale);
- Tecnocasic S.p.A. (gestione rifiuti e depurazione – partecipazione pari a 5% del capitale sociale, partecipazione indiretta attraverso CACIP);
- Zona Franca “Cagliari Free Zone” s.c.p.a. (servizi per imprese – partecipazione pari a 1,24% del capitale sociale, partecipazione indiretta attraverso CACIP).

In riferimento all’anno 2021, sono stati acquisiti in sede istruttoria i verbali del Comitato di controllo delle Società partecipate dell’8 aprile 2021 e del 14 dicembre 2021, contenenti gli esiti del monitoraggio sulle partecipazioni detenute dall’Ente.

Nel Referto finale sul controllo di gestione (art. 198 TUEL), l’Ente riporta la seguente considerazione sui controlli svolti: *«per l’effettuazione del controllo sulle società partecipate non quotate, considerato che l’ente non detiene quote di capitale rilevante, le finalità del controllo sono quelle di rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile e gli altri vincoli sui quali l’amministrazione sia tenuta a vigilare in base alla legge»*. Il rendiconto consolidato riporta i risultati di esercizio delle società partecipate (artt. 223 e 227, comma 2 *ter*, del TUEL).

La Sezione ha verificato l’adozione del provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP con deliberazione Consiglio comunale n. 49 del 29 settembre 2017; inoltre, la Sezione ha acquisito agli atti il provvedimento di ricognizione ordinaria relativo alla situazione esistente al 31 dicembre 2021, adottato ai sensi dell’art. 20 del TUSP con deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 22 dicembre 2022.

Nel prendere atto delle attività di controllo svolte dal Comune, la Sezione raccomanda il miglioramento del circuito *“indirizzi - monitoraggio -*

*valutazione*» nei confronti degli organismi partecipati, inclusi gli enti strumentali, non limitando il controllo agli aspetti di natura finanziaria. Inoltre, in tema di controllo sulle società partecipate, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente su quanto considerato, tra l'altro, dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG: *«le società partecipate erogano servizi pubblici e/o svolgono attività per conto dell'Ente, pertanto i relativi controlli devono tener conto della chiarezza degli obiettivi, degli impegni assunti, dei contenuti del contratto di servizio e dei poteri che gli accordi riservano all'Ente proprietario. Quest'ultimo organizza un idoneo sistema informativo, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra sé e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della stessa, i contratti di servizio, la loro qualità e il rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica. Tutti questi aspetti si articolano in una molteplicità di elementi conoscitivi, indispensabili ad effettuare il monitoraggio sull'andamento della società e a introdurre le misure correttive»*.

**11.** L'art. 147, comma 2, lett. e) del TUEL disciplina **il controllo sulla qualità dei servizi** attribuendo agli enti locali il compito di *«garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente»*.

La Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 23/2019, sottolinea che *«Il controllo di qualità è quello che più prettamente si applica in condizioni che presuppongono un livello di impegno civico avanzato, in cui alle prestazioni atte a soddisfare i bisogni si rapporta il gradimento dell'utenza»*.

Tale tipologia di controllo è funzionale all'individuazione dei bisogni dell'utenza dedotti dalla misurazione del livello di soddisfazione e, in



ultima analisi, costituisce un momento di verifica del grado di utilità effettivamente conseguito dall'attività di gestione.

Il Comune di Capoterra ha dedicato al controllo sulla qualità dei servizi gli artt. 28-30 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, che ne delineano finalità, strumenti e metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti.

Dall'esame del referto risulta che l'Ente ha adottato la Carta dei servizi e l'ha pubblicata sul proprio sito *web* istituzionale, ha effettuato rilevazioni sulla qualità effettiva di alcuni servizi con 12 indicatori di risultato e rilevazioni non estese anche agli organismi partecipati.

L'Ente dichiara che gli indicatori individuati e applicati nel corso dell'anno sono stati quelli dell'accessibilità delle informazioni, della tempestività dell'erogazione, trasparenza dei costi di erogazione, della correttezza con l'utenza, della completezza del servizio, dei reclami e segnalazione di disservizi, della conformazione agli *standard* di qualità e dell'affidabilità del servizio, nonché dell'adeguatezza dell'orario di apertura degli uffici, dell'accessibilità e dell'adeguatezza delle informazioni, dell'adeguatezza dei locali e del rispetto delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19, ma non della trasparenza dei tempi di erogazione e della trasparenza sulle responsabilità del servizio.

Dal referto risulta che sono stati effettuati rilevamenti sulla soddisfazione degli utenti, con frequenza annuale, su alcuni servizi, con la pubblicazione degli esiti; sono stati effettuati confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli qualitativi raggiunti da altre amministrazioni; tuttavia, non sono stati coinvolti portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli *standard* di qualità.

In sede istruttoria, è stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Comune di Capoterra, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", della *Carta dei Servizi e Standard di Qualità*, dei riscontri

dei tempi medi di erogazione dei servizi, delle statistiche di utilizzo dei servizi in rete, nonché delle indagini sul soddisfacimento dell'utenza dei servizi bibliotecari, della mensa scolastica e dell'assistenza domiciliare.

In proposito, la Sezione, prendendo atto dei miglioramenti intercorsi rispetto al precedente anno 2020, raccomanda all'Ente di proseguire nel processo di implementazione delle attività di controllo sulla qualità dei servizi erogati.

**12.** Il questionario relativo all'anno 2021, delineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR, contiene, come per il precedente anno, una appendice aggiuntiva *«strettamente connessa agli specifici controlli che si sono resi necessari per fronteggiare le sfide dell'emergenza, adeguandoli sotto svariati profili (programmazione, metodologie, implementazione di aree specifiche di controllo)»*.

Dall'esame del referto risulta che, nel corso del 2021, l'Ente ha verificato il collegamento tra le risorse finanziarie disponibili e gli obiettivi assegnati a seguito delle esigenze di straordinarietà derivanti dalla **situazione emergenziale COVID-19**, effettuando il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e dei tempi di realizzazione degli stessi in seguito all'adozione del lavoro agile. Nel referto l'Ente dichiara di avere monitorato i finanziamenti emergenziali ai fini della loro corretta contabilizzazione e utilizzo; l'emergenza sanitaria non ha influito sui contratti in essere.

**13.** In ordine all'espletamento delle attività in modalità **lavoro agile**, dall'esame del referto risulta che gli organi di controllo interno hanno verificato l'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici realizzati dall'Ente, i sistemi informativi hanno consentito il proficuo svolgimento del lavoro agile, permettendo il tracciamento delle relative attività, anche se non sono stati individuati specifici indicatori per monitorare i risultati. A tale riguardo, l'Ente ha precisato che *«Gli obiettivi*

*prefissati sono stati raggiunti, nonostante le difficoltà legate alle disposizioni emergenziali dovute all'epidemia da Covid-19, garantendo, nei limiti della fattibilità, la presenza nella sede comunale e organizzando in maniera precisa e puntuale le attività in "modalità lavoro agile"».*

Per quanto concerne l'istituto stabilito in via strutturale (dal 15 ottobre 2021), l'Ente dichiara di aver stipulato su base volontaria contratti di lavoro a distanza, con l'adesione del 59% dei dipendenti.

**14.** In relazione al sistema dei controlli interni riferito agli **interventi da finanziare con risorse del PNRR**, l'Ente dichiara di non essere soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR nel 2021, specificando che *«tutte le attività propedeutiche all'attuazione dei progetti PNRR hanno avuto inizio nel corso dell'esercizio 2022 e sono ancora in corso»*. Per quanto concerne la predisposizione di prime ipotesi di pianificazione propedeutica alla stesura del **Piano integrato di attività e organizzazione** ("PIAO", art 6, d.l. n. 80/2021; art 7, comma 1, lett. A), d.l. n. 36/2022), l'Ente ha comunicato l'approvazione, con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 24 aprile 2022, del *"Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024 - Approvazione del Piano di transizione verso il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)"*.

**15.** Sulla base dell'esame del referto e della documentazione acquisita agli atti, la Sezione rileva una sufficiente adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni, per l'anno 2021, pur avendo riscontrato talune criticità e carenze nell'attuazione dei singoli controlli.

Pertanto, la Sezione raccomanda all'Ente di intraprendere le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e debolezze riscontrate nell'ambito dei controlli interni, come evidenziate in motivazione. In particolare, si raccomanda all'Ente di:

a) modificare le tecniche di campionamento degli atti nell'ambito del **controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile**, se necessario, anche con le opportune modifiche della disciplina regolamentare, come da indicazioni e principi più volte ribaditi dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, includendo adeguata considerazione degli esiti dei controlli di regolarità amministrativa e contabile svolti nell'anno precedente, così come degli esiti del controllo di gestione;

b) implementare l'attività reportistica e adoperare la contabilità economico-patrimoniale per l'intero ciclo complessivo di controllo nello svolgimento del **controllo di gestione**;

c) implementare i **controlli sugli organismi partecipati**, non limitando gli stessi alle verifiche di natura finanziaria e contabile, ma estendendoli alla verifica degli obiettivi e degli impegni assunti in base ai contratti di servizi, compatibilmente con la quota di partecipazione posseduta e i poteri riservati all'Ente;

d) implementare il **controllo sulla qualità dei servizi**, proseguendo nelle attività di verifica per i diversi servizi erogati e consultando i soggetti portatori di interesse nella definizione degli standard di qualità;

Il superamento delle criticità rilevate sarà valutato in occasione delle verifiche svolte nell'ambito dei prossimi cicli di controllo intestati alla Sezione.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione del Controllo per la Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 148, comma 1, del TUEL, conclude la verifica sul funzionamento del sistema dei controlli interni nel Comune di Capoterra nell'anno 2021 con una valutazione di sufficiente adeguatezza, invitando il Comune di Capoterra a rimuovere con idonee misure correttive le criticità e carenze riscontrate, come esposte in motivazione.

**DISPONE**

che la deliberazione sia trasmessa, rispettivamente, al Sindaco di Capoterra, al Presidente del Consiglio comunale di Capoterra, al Segretario generale, all'Organo di revisione dei conti, nonché all'Assessore degli Enti Locali, Finanze, Urbanistica della Regione autonoma della Sardegna.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2023.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Firmato  
IL RELATORE  
Valeria Mascello

Firmato  
IL PRESIDENTE  
Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 19 dicembre 2023

Firmato  
IL DIRIGENTE  
Giuseppe Mullano